

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione N. 70 del 14/02/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio alle ore 12:00 si è riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Viale delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 2080 del 07/02/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

4) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE –D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024 (CORRETTIVO) CODICE DEGLI APPALTI

Omissis

Sono presenti i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	MILOZZI RICCARDO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTA VINCENZINO	Vice Presidente
<input type="checkbox"/>	ANGELUCCI ANGELO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	CORSETTI CARLO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DESTRO CLAUDIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI LAZZARO PIETRO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	DI MUZIO MARINA	Consigliere
<input type="checkbox"/>	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	PARENTI NICOLA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SCARABELLO GERMANO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SCORSOLINI ENRICO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SERAFINI ALESSANDRO	Consigliere

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO

E' presente il Direttore Tecnico
PAOLO BURLA

E' presente il Revisore Unico dei Conti
MARCO VILLANI

Assenti giustificati:
ANGELO ANGELUCCI – Consigliere
MARINA DI MUZIO – Consigliere
ROSARIA PATRIZIA LA ROSA – Consigliere

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:
NICCOLO' SACCHETTI

Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

4) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE –D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024 (CORRETTIVO) CODICE DEGLI APPALTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

RICHIAMATO il Regolamento degli incentivi adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 28/07/2020;

RICHIAMATO l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 30/10/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31/12/2023, n. 36";

RITENUTO di adottare per il Consorzio di Bonifica Litorale Nord l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche in riferimento alle modifiche normative previste dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

RITENUTA l'opportunità di approvare l'aggiornamento al Regolamento per attuare le modifiche legislative dettate dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 (correttivo);

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

DI APPROVARE l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante.

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii..

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93



**CONSORZIO BONIFICA
LITORALE NORD**

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

ROMA - Via del Fosso di Dragoncello,172

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/07/2020

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 25/09/2023

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 30/10/2023

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 14/02/2025

REGOLAMENTO

DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

All'interno del presente Regolamento, il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

Sommario

PREMESSA	3
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Procedure di affidamento - metodo di quantificazione dell'incentivo	4
Art. 2 - Destinatari	5
Art. 3 - Gruppo di lavoro	7
Art. 4 – Incentivazione RUP	8
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	8
CAPO II – RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - LAVORI.....	9
Art. 6 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	9
Art. 7 - Disciplina delle varianti	9
Art. 8 - Centrali di committenza.....	9
Art. 9 – Fondo quota 20 per cento degli incentivi	9
Art. 10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
CAPO III - RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....	13
Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	13
Art. 12- Modalità di definizione delle risorse finanziarie incentivanti.....	13
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	13
CAPO IV - NORME COMUNI	15
Art. 14 - Disciplina delle attività svolte in forma mista	15
Art. 15 - Violazione degli obblighi di legge o di Regolamento	15
Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo	15
Art. 17 - Coincidenza di funzioni	16
Art. 18 - Sostituzione di un dipendente nel gruppo di lavoro.....	16
Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo.....	16
Art. 20 - Principi in materia di valutazione	17
Art. 21 - Lavoro straordinario e premio di produzione	17
Art. 22 – Applicazione del Regolamento.....	17

PREMESSA

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche “decreto correttivo”), ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità “Codice”), ritenute necessarie ed opportune, in seguito al primo periodo di applicazione del nuovo Codice.

Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche disciplinate dall’art. 45 del Codice, le modifiche apportate dal decreto correttivo riguardano principalmente i seguenti temi:

- a) l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10;
- c) la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14, afferente all’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Rimane invece invariata la disciplina innovativa relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale senza la necessità di confluire in alcun fondo.

Infine, la norma dispone che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10, siano posti a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendovi anche gli affidamenti diretti.

Rimane, altresì, invariata la misura complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.

L’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs 209/2024, e del vigente CCNL sottoscritto dalle parti in data 12.10.2020 e il CCNL dirigenti stipulato in data 29 marzo 2006 ed in vigore dal 1° gennaio 2004 e si applica ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture a condizione che:

- siano stati predisposti anche parzialmente dal personale degli uffici tecnici del Consorzio;
- siano stati finanziati, a totale carico pubblico, nell’ambito di concessioni Comunitarie, dello Stato o della Regione.

Le risorse finanziarie di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qui indicate come "incentivo per funzioni tecniche" sono destinate per le attività svolte dal personale indicato nell’allegato I.10 del Codice.

Quanto sopra per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

Se il Consorzio si avvale di una centrale di committenza può destinare le predette somme o parte di esse agli incaricati di tale centrale, nella misura massima del 25% dell’incentivo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - metodo di quantificazione dell'incentivo

1. La misura complessiva dell'incentivo da corrispondere al personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche è costituita da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Gli oneri relativi agli incentivi per le attività tecniche di cui al presente Regolamento sono posti a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, come previsto dal citato art. 45 del Codice, per il quale gli incentivi fanno «carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti».

3. L'80% (ottanta per cento) degli oneri in oggetto, come sopra computato, pari all'1,60% dell'importo posto a base di affidamento, costituiscono le "risorse finanziarie per le funzioni tecniche" e sono ripartite tra il personale direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente Regolamento.

4. Il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per funzioni tecniche come sopra computate, pari allo 0,40% dell'importo posto a base di affidamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituiscono le "risorse finanziarie per l'innovazione" e sono destinate esclusivamente ai fini di cui all'art. 45 comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 45 D.Lgs 36/2023, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Il limite dell'incentivo erogabile al personale è aumentato del 15 per cento qualora vengano utilizzate le tecnologie, i metodi e gli strumenti previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023.

7. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse dell'art. 45 comma 5 del Codice. Incrementa altresì le risorse di cui al suddetto comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del Responsabile di servizio o del Dirigente incaricato.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI

1. FASE DI PROGRAMMAZIONE

- 1.1 Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di programmazione
 - c) Collaboratori
- 1.2 Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di programmazione
 - c) Redattore DOCFAP
 - d) Collaboratori
- 1.3 Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di programmazione
 - c) Redattore DIP
 - d) Collaboratori

2. FASE DI PROGETTAZIONE

- 2.1 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di progettazione
 - c) Progettista
 - d) Collaboratori
- 2.2 Redazione del progetto esecutivo
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di progettazione
 - c) Progettista
 - d) Collaboratori
- 2.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di progettazione
 - c) Coordinatore
 - d) Collaboratori
- 2.4 Verifica dei progetti ai fini della loro validazione
 - a) RUP

- b) Responsabile di fase di progettazione
- c) Verificatore
- d) Collaboratori

3. FASE DI AFFIDAMENTO

- 3.1 Predisposizione dei documenti di gara
 - a) RUP
 - b) RUP dell'affidamento
 - c) Collaboratori

4. FASE DI ESECUZIONE

- 4.1 Direzione dei lavori
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di esecuzione
 - c) Direttore Lavori
 - c.1) Direttore operativo
 - c.2) Ispettore di cantiere
 - f) Collaboratori
- 4.2 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - a) Rup
 - b) Responsabile di fase di esecuzione
 - c) Coordinatore
 - d) Collaboratori
- 4.3 Collaudo tecnico amministrativo/regularizzare esecuzione o verifica di conformità
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase di esecuzione
 - c) CRE - Collaudatore tecnico amministrativo
 - c.1) Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)
 - f) Collaudatore statico (se previsto)
 - g) Collaboratori

5. FLUSSO INFORMATIVO

- 5.1 Incaricato del coordinamento dei flussi informativi
 - a) Responsabile del flusso informativo
 - b) Collaboratori

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

1. FASE DI PROGRAMMAZIONE

- 1.1 Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase
 - c) Collaboratori

2. FASE DI PROGETTAZIONE

- 2.1 Redazione del progetto in fase unica
 - a) RUP
 - b) Responsabile di fase

- c) Progettista
- d) Collaboratori

3. FASE DI AFFIDAMENTO

3.1 Predisposizione dei documenti di gara

- a) RUP
- b) RUP dell'affidamento
- c) Collaboratori

4. FASE DI ESECUZIONE

4.1 Direzione dell'esecuzione

- a) RUP
- b) Responsabile di fase
- c) DEC
- c1) Assistente con funzioni di direttore operativo
- d) Collaboratori

4.2 Verifica di conformità

- a) RUP
- b) Responsabile di fase
- c) DEC
- c1) Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato)
- d) Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5)
- e) Collaboratori

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. All'atto di inserimento dell'opera, del servizio o della fornitura nelle schede della relativa programmazione il Dirigente di Area o il Dirigente incaricato, tenuto conto della struttura organizzativa e delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura predispone una scheda (allegati A e B al presente Regolamento) dove sono individuate le figure sopra richiamate:

•

Inoltre saranno definite:

- a. le prestazioni che, in relazione alla particolare tipologia o importo del lavoro, si presume non vengano svolte;
- b. eventuali ricorsi a collaborazioni esterne e la loro incidenza sulle attività incentivate; il grado di complessità del progetto e la relativa motivazione;
- c. l'importo complessivo dell'incentivo, le quote presunte di incentivo spettanti a ciascun soggetto, le quote presunte di incentivo non assegnate;
- d. il tempo previsto per l'ultimazione di ogni attività che viene incentivata.

2. Ove necessario, il Dirigente di Area o il Dirigente incaricato, al termine dei lavori e prima dell'erogazione dell'incentivo potrà proporre motivate rettifiche alle schede già approvate mediante un nuovo provvedimento dell'organo amministrativo.

3. Il Consorzio, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento dell'organo amministrativo, previa compilazione della suddetta scheda, la struttura tecnico-

amministrativa destinataria dell'incentivo identificando il ruolo di ciascun soggetto e degli eventuali collaboratori.

4. A tutti i destinatari delle risorse finanziarie incentivanti individuati dal provvedimento suddetto sarà conferito formale incarico, con indicazione delle attività che dovranno essere svolte e delle corrispondenti quote delle risorse da corrispondere che saranno verificate alla fine della prestazione effettivamente svolta.

5. Nella lettera di assegnazione di incarico il Dirigente di Area o il Dirigente incaricato dichiarerà l'avvenuta verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale da parte del personale nominato, riscontrabili in base al curriculum professionale, tale da poter giustificare l'affidamento dell'incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste, nonché la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ss.mm.ii..

6. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento devono essere sottoscritti dal personale che li ha redatti, o che ha comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, detti elaborati possono essere utilizzati dal personale ai fini dell'inserimento nel proprio curriculum professionale.

7. Al fine di valorizzare la professionalità del personale applicato alle attività previste dal presente Regolamento, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, se possibile, ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura del gruppo di lavoro possono essere apportate dal il Dirigente di area o dal Dirigente incaricato, con ulteriore provvedimento dell'organo amministrativo dando conto delle sopraggiunte esigenze. Nel provvedimento si deve dare atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite agli altri componenti della struttura del gruppo di lavoro.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Il Responsabile che attribuisce l'incarico è tenuto ad accertare l'eventuale sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Incentivazione RUP

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, ferma restando l'unicità del RUP, il Consorzio, data la complessità e le dimensioni organizzative e gestionali dell'Ente, intende dotarsi di un modello organizzativo che preveda la nomina di n. 2 RUP: 1 per le fasi individuate di programmazione, progettazione ed esecuzione; 1 per la fase di affidamento, ferme restando il coordinamento in capo al RUP.

2. Le relative responsabilità e, conseguentemente, i relativi incentivi saranno ripartiti in base ai compiti svolti da ciascuna unità di personale in ciascuna fase dell'appalto, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. Al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di RUP sarà devoluta la percentuale di incentivo prevista per ciascuna fase dell'appalto, come indicata nelle tabelle di seguito riportate.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

2. Nel caso in cui il Consorzio adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dall'art. 43 del Codice, il limite indicato dal comma 1 del presente articolo è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma non verrà corrisposto al personale ed incrementerà le risorse di cui al successivo art. 11.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - LAVORI

Art. 6 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per interventi di importo inferiore a € 100.000 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'incentivo è previsto anche per gli interventi dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Art. 7 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare le risorse finanziarie per funzioni tecniche quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.

Art. 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Consorzio le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 9 – Fondo quota 20 per cento degli incentivi

1. La quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del il Dirigente di area o dal Dirigente incaricato, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 45 anzidetto, è destinato ai seguenti fini:
 - a) acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - 1) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - 2) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - 3) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni

elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle suddette risorse è in ogni caso utilizzata per i seguenti fini:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni inerenti;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, definiti in base alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo lo schema di seguito riportato:

"TABELLA A" RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI
<u>1. FASE DI PROGRAMMAZIONE</u>			10%
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		20%
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	50%
	c)	Collaboratori	10%
<hr/>			
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	30%
	c)	Redattore DOCFAP	40%
	d)	Collaboratori	10%
<hr/>			
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	30%
	c)	Redattore DIP	40%
	d)	Collaboratori	10%
<hr/>			
<u>2. FASE DI PROGETTAZIONE</u>			20%
2.1	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Progettista **	50%
	d)	Collaboratori	10%

2.2	Redazione del progetto esecutivo		40%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Progettista **	50%
	d)	Collaboratori	10%
2.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Coordinatore **	50%
	d)	Collaboratori	10%
2.4	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		25%
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Verificatore **	45%
	d)	Collaboratori	5%
<u>3. FASE DI AFFIDAMENTO</u> ***			20%
3.1	Predisposizione dei documenti di gara		100%
	a)	RUP	5%
	b)	RUP DI AFFIDAMENTO	75%
	c)	Collaboratori	20%
<u>4. FASE DI ESECUZIONE</u>			45%
4.1	Direzione dei lavori		50%
	a)	RUP	25%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	15%
	c)	Direttore Lavori	35%
	c.1)	Direttore operativo ****	12%
	c.2)	Ispettore di cantiere ****	8%
	f)	Collaboratori	5%
4.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		20%

	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	20%
	c)	Coordinatore **	50%
	d)	Collaboratori	10%
4.3 Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità			
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	5%
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	50%
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	5%
	f)	Collaudatore statico (se previsto) *****	20%
	g)	Collaboratori	5%
5. FLUSSO INFORMATIVO			5%
5.1	Incaricato del coordinamento dei flussi informativi		100%
	a)	Responsabile del flusso informativo	90%
	b)	Collaboratori	10%

NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.

* Attività non prevista per lavori di importo inferiore a 150.000 € e facoltativa per lavori compresi tra € 150.000 e la soglia UE. Se l'attività non si svolge, la relativa percentuale è ripartita proporzionalmente sulle altre fasi.

** Qualora non nominato, si applica la seguente ripartizione:

- RUP 40%;
- Responsabile di fase (se nominato) 50%; in mancanza al RUP
- Collaboratori 10%.

*** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)

**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL

***** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo

CAPO III - RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 12- Modalità di definizione delle risorse finanziarie incentivanti

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture ed ai servizi è quantificato in fase di progettazione o di programmazione della spesa ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'ente ed il contributo IRAP e confluisce nelle risorse finanziarie per funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, definiti in base alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo lo schema di seguito riportato:

TABELLA B - RIPARTIZIONE INCENTIVO		SERVIZI E FORNITURE
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE		100%
<u>1. FASE DI PROGRAMMAZIONE</u>		10%
1.	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)	100%
1	a) RUP	40%
	b) Responsabile di fase	50%
	c) Collaboratori	10%
<u>2. FASE DI PROGETTAZIONE</u>		10%
2.	Redazione del progetto in fase unica	100%
1	a) RUP	20%
	b) Responsabile di fase	20%
	c) Progettista *	50%
	d) Collaboratori	10%

3. FASE DI AFFIDAMENTO **		40%	
3. 1	Predisposizione dei documenti di gara	100%	
	a) RUP	40%	
	b) RUP DI AFFIDAMENTO	50%	
	c) Collaboratori	10%	
4. FASE DI ESECUZIONE		40%	
4. 1	Direzione dell'esecuzione	70%	
	a) RUP	25%	
	b) Responsabile di fase	15%	
	c) DEC	35%	
	c 1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****	15%
	d) Collaboratori	10%	
4. 2	Verifica di conformità	30%	
	a) RUP	20%	
	b) Responsabile di fase***	10%	
	c) DEC***	55%	
	c 1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) ***/*****	5%
	d) Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) ***	50%	
	e) Collaboratori	10%	

NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, verificatore di conformità) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.

* Qualora non individuato, si applica la seguente ripartizione:

- RUP 40%;
- Responsabile di fase (se nominato) 50%; in mancanza, al RUP
- Collaboratori 10%.

** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)

*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.

**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 14 - Disciplina delle attività svolte in forma mista

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per il personale interno è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante, che costituisce economia delle risorse finanziarie per funzioni tecniche.

2. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il dirigente di area o con il Dirigente incaricato cui compete la singola procedura.

Art. 15 - Violazione degli obblighi di legge o di Regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione e delle procedure di gara, l'incentivo riferito al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, l'incentivo riferito al direttore dei lavori o al direttore operativo ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento, l'incentivo riferito al direttore dei lavori o al direttore operativo, al RUP ed al collaudatore se individuato, è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione e delle procedure di gara, l'incentivo riferito al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alla modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione, al RUP ed ai suoi collaboratori, è ridotto della percentuale riportata nella seguente tabella.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI ESECUZIONE	DAL 21% AL 50% DEL TEMPO CONTRATTUALE	20%
TEMPI DI ESECUZIONE	OLTRE IL 50% DEL TEMPO CONTRATTUALE	40%
COSTI DI REALIZZAZIONE	DAL 21% AL 50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	20%
COSTI DI REALIZZAZIONE	OLTRE IL 50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	40%

Art. 17 - Coincidenza di funzioni

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano tra loro.

Art. 18 - Sostituzione di un dipendente nel gruppo di lavoro

Nella circostanza motivata di sostituzione di una unità di personale inserito nel gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente di Area o dal Dirigente incaricato mediante proposta di provvedimento all'organo amministrativo.

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo relativo alle seguenti categorie di appalto, viene effettuata alle seguenti scadenze:

A. LAVORI:

- Successivamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori, le quote di cui alla tabella A dell'art. 10 inerenti alla fase di Programmazione, Progettazione, Affidamento.
- Successivamente al provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le quote di cui alla tabella A dell'art. 10 inerenti alla fase di Esecuzione ed al Flusso Informativo.

B. SERVIZI E FORNITURE:

- Successivamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori, le quote di cui alla tabella B dell'art. 13 inerenti alla fase di Programmazione, Progettazione, Affidamento.
- Successivamente al provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le quote di cui alla tabella B dell'art. 13 inerenti alla fase di Esecuzione.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene con provvedimento dell'organo amministrativo, previa verifica del Dirigente di Area o dal Dirigente incaricato della singola procedura che accerta le attività svolte dal gruppo di lavoro individuato.

3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte.

4. Il Dirigente di Area o il Dirigente incaricato verifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del

compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

5. La corresponsione dell'incentivo spettante avviene nei tempi stabiliti dall'ente.

6. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale, in quanto affidate al di fuori dell'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 4 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano le risorse finanziarie per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

7. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell'organo amministrativo dell'ente.

Art. 20 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 21 - Lavoro straordinario e premio di produzione

1. Il personale coinvolto nelle attività incentivate, durante il periodo di esecuzione di dette attività, potrà usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del rispettivo Dirigente e per attività non inerenti a quelle incentivate.

2. Le attività incentivate di cui al presente Regolamento non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio di risultato inserito nella contrattazione integrativa aziendale ai sensi del vigente CCNL dei Dipendenti e dei Dirigenti.

Art. 22 – Applicazione del Regolamento

1. Il Regolamento si applica a tutte le procedure successive alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi contestualmente abrogate le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

"TABELLA A" RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		20%
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	50%
	c)	Collaboratori	10%
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	30%
	c)	Redattore DOCFAP	40%
	d)	Collaboratori	10%
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di programmazione	30%
	c)	Redattore DIP	40%
	d)	Collaboratori	10%
2. FASE DI PROGETTAZIONE			20%
2.1	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Progettista **	50%
	d)	Collaboratori	10%
2.2	Redazione del progetto esecutivo		40%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Progettista **	50%
	d)	Collaboratori	10%
2.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Coordinatore **	50%
	d)	Collaboratori	10%
2.4	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		25%
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase di progettazione	20%
	c)	Verificatore **	45%
	d)	Collaboratori	5%
3. FASE DI AFFIDAMENTO ***			20%
3.1	Predisposizione dei documenti di gara		100%
	a)	RUP	5%
	b)	RUP DI AFFIDAMENTO	75%
	c)	Collaboratori	20%

4. FASE DI ESECUZIONE			45%
4.1	Direzione dei lavori		50%
	a)	RUP	25%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	15%
	c)	Direttore Lavori	35%
	c.1)	Direttore operativo ****	12%
	c.2)	Ispettore di cantiere ****	8%
	f)	Collaboratori	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			20%
4.2	a)	Rup	20%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	20%
	c)	Coordinatore **	50%
	d)	Collaboratori	10%
Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità			30%
4.3	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase di esecuzione	5%
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	50%
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	5%
	f)	Collaudatore statico (se previsto) *****	20%
	g)	Collaboratori	5%
	5. FLUSSO INFORMATIVO		
5.1	Incaricato del coordinamento dei flussi informativi		100%
	a)	Responsabile del flusso informativo	90%
	b)	Collaboratori	10%
<p>NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.</p> <p>NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p> <p>NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.</p> <p>* Attività non prevista per lavori di importo inferiore a 150.000 € e facoltativa per lavori compresi tra € 150.000 e la soglia UE. Se la attività non si svolge, la relativa percentuale è ripartita proporzionalmente sulle altre fasi.</p> <p>** Qualora non nominato, si applica la seguente ripartizione: - RUP 40%; - Responsabile di fase (se nominato) 50%; in mancanza al RUP - Collaboratori 10%.</p> <p>*** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)</p> <p>**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL</p> <p>***** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo</p>			

TABELLA B - RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI E FORNITURE
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase	50%
	c)	Collaboratori	10%
2. FASE DI PROGETTAZIONE			10%
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase	20%
	c)	Progettista *	50%
	d)	Collaboratori	10%
3. FASE DI AFFIDAMENTO **			40%
3.1	Predisposizione dei documenti di gara		100%
	a)	RUP	40%
	b)	RUP DI AFFIDAMENTO	50%
	c)	Collaboratori	10%
4. FASE DI ESECUZIONE			40%
4.1	Direzione dell'esecuzione		70%
	a)	RUP	25%
	b)	Responsabile di fase	15%
	c)	DEC	35%
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****	15%
4.2	Verifica di conformità		30%
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	DEC ***	55%
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) ***/****	5%
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) ***	50%
e)	Collaboratori	10%	
<p>NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, verificatore di conformità) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.</p> <p>NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p> <p>NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.</p> <p>* Qualora non individuato, si applica la seguente ripartizione: - RUP 40%; - Responsabile di fase (se nominato) 50%; in mancanza, al RUP - Collaboratori 10%.</p> <p>** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del - 25% (aliquota da applicare *0,75)</p> <p>*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.</p> <p>**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC</p>			